



## COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

*Roma, 1 agosto 2012*

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- **Briganti Sergio**, legale rappresentante della Società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 marzo 2012.

La società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., che dovrebbe rispondere per quanto contestato al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con provvedimento del Presidente Federale del 30/06/2012 (C.U. n. 187/A di pari data) a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Crema.

---

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

Il Sig. **Briganti Sergio**, legale rappresentante della Società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.; per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 e di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

La società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., che dovrebbe rispondere per quanto contestato al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con provvedimento del Presidente Federale del 30/06/2012 (C.U. n. 187/A di pari data) a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Crema.

---

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

Il Sig. **Briganti Sergio** legale rappresentante della Società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.; per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 e di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

La società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., che dovrebbe rispondere per quanto contestato al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con provvedimento del Presidente Federale del 30/06/2012 (C.U. n. 187/A di pari data) a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Crema.